



COMUNE di REANA DEL ROJALE

Provincia di Udine

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO
DI SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA:**

**TAXI
e
NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 20.07.2018

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. In applicazione alla L.R. 27/1996, il presente regolamento disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea *“che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico”* .
2. Rientrano nella categoria degli autoservizi pubblici non di linea il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente (di seguito denominato n.c.c.).
3. Il presente regolamento stabilisce:
 - a. il numero ed il tipo dei veicoli da adibire ad ogni singolo servizio;
 - b. le modalità per lo svolgimento del servizio;
 - c. i criteri per la fissazione delle tariffe per il servizio taxi;
 - d. i termini, i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di n.c.c.;

TITOLO II – LICENZE ED AUTORIZZAZIONI

Art 2 – Modalità di rilascio, requisiti ed impedimenti per il rilascio.

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di n.c.c. sono rilasciate dal Comune di Reana del Rojale, attraverso l'indizione di un pubblico concorso ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, fino a copertura del numero di veicoli da adibire ad ogni singolo servizio.
2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo. Non è ammesso, in capo al medesimo soggetto:
 - a. il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi,
 - b. il cumulo della licenza per il servizio taxi e dell'autorizzazione per il servizio di n.c.c.,
 - c. è ammesso il cumulo di più autorizzazioni per il servizio di n.c.c.
3. Per poter conseguire la licenza per l'esercizio del servizio taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di n.c.c. è obbligatorio il possesso dei seguenti requisiti:
 - a. essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi risultante da idonea documentazione;
 - b. essere iscritto nel ruolo dei conducenti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 27/1996;
 - c. possedere o comunque disporre, anche in leasing, del veicolo o dei veicoli per i quali viene rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
 - d. non essere già titolare di una licenza per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciata da altro Comune;
 - e. non essere già titolare di un'autorizzazione per l'esercizio del servizio di n.c.c., anche se rilasciata da altro Comune, per l'ipotesi di richiesta di licenza taxi.

4. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di n.c.c. è obbligatoria la disponibilità, sul territorio comunale, di una rimessa intesa come spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio. L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso.

5. L'Amministrazione comunale può procedere ad accertamenti d'ufficio nonché chiedere la formulazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio previste dal D.P.R. 445/2000 o l'esibizione della documentazione necessaria alla verifica dei requisiti e della eventuale sussistenza di impedimenti soggettivi di cui al comma 8 del presente articolo.

6. Costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di n.c.c. l'aver esercitato il servizio taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare per un periodo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di un'impresa di n.c.c. per lo stesso periodo di tempo.

7. Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 22/2005 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia), le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di n.c.c. di cui alla L.R. 27/1996, fermo restando il regime autorizzatorio di cui alla stessa legge e quanto previsto dal presente regolamento comunale. In tal caso l'impresa, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione, deve elencare i soggetti (titolari, soci, dipendenti) che sono stati individuati quali guidatori delle autovetture, di proprietà e nella stessa disponibilità della stessa impresa, debitamente iscritti al ruolo dei conducenti di cui all'art. 7 della L.R. 27/1996.

8. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o il mantenimento della licenza o dell'autorizzazione:

- a. l'essere incorso in condanne definitive, anche a seguito di patteggiamento, per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- b. l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), della Legge 646/1982 e s.m.i. (Misure di prevenzione di carattere patrimoniale), il Decreto-legge 629/1982 e s.m.i. (Misure contro la delinquenza mafiosa);
- c. l'aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume e per reati commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti;
- d. l'aver violato il D.P.R. 309/1990 in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope;
- e. l'aver violato gli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada) guidando sotto l'influenza di alcool o di sostanze stupefacenti durante l'esercizio del servizio, per due volte nell'arco di due anni;
- f. l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta la riabilitazione a norma di legge;
- g. l'essere incorso, nel quinquennio precedente alla presentazione della domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
- h. l'aver riportato una condanna con sentenza passata in giudicato anche se emessa in esecuzione dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per delitto non colposo;
- i. lo svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza della stessa attività. L'eventuale attività aggiuntiva dovrà comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione comunale;

Art. 3 – Validità e trasferibilità.

1. La licenza o l'autorizzazione d'esercizio sono sottoposte a controllo annuale da parte dell'Amministrazione comunale al fine di accertare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Al fine di quanto disposto dal comma 1, il titolare della licenza o dell'autorizzazione deve presentare all'Ufficio SUAP, entro il 30 novembre di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il permanere dei requisiti e dell'insussistenza degli impedimenti soggettivi.
3. Permane in capo all'Amministrazione comunale, qualora lo ritenesse necessario, la facoltà di richiedere ulteriori documenti che devono essere fatti pervenire entro trenta giorni dalla richiesta formulata all'interessato.
4. La licenza per l'esercizio del servizio taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di n.c.c. possono essere trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata purché iscritta nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 7 della L. R. 27/1996 e in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti situazioni:
 - a. sia titolare di licenza o autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b. sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida;
 - c. abbia raggiunto il sessantesimo anno di età.
5. La comunicazione del trasferimento di cui al comma precedente deve essere effettuata tramite il portale SUAP suap.regione.fvg.it. L'attestazione dell'inabilità o dell'inidoneità al servizio ai fini della trasferibilità per atto tra vivi deve essere fornita dal titolare avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle strutture sanitarie territorialmente competenti.
6. L'Amministrazione comunale dispone il trasferimento della licenza o dell'autorizzazione subordinatamente alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale si dichiarino gli estremi dell'atto di trasferimento della licenza o dell'autorizzazione oppure, in alternativa, mediante presentazione di fotocopia dell'atto stesso.
7. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita un'altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita un'altra, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal trasferimento della precedente.
8. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri soggetti estranei al nucleo designati dagli eredi stessi entro il termine massimo di un anno, purché in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
Qualora gli eredi del titolare siano minori, questi ultimi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 7 della L.R. 27/1996 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.
9. Gli eredi devono comunicare all'ufficio comunale SUAP il decesso del titolare entro sei mesi dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve contenere:

- la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare- in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio- di subentrare nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria da parte di tutti gli aventi diritto la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;
- la volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto di designare un soggetto, previa approvazione scritta da parte dello stesso, non appartenente al nucleo familiare- in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio- quale subentrante nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri la licenza o l'autorizzazione.
- il subentro deve avvenire mediante designazione nominativa entro il termine di un anno dalla data del decesso. In caso di rinuncia degli eredi al subentro della licenza o dell'autorizzazione, dovranno comunicarla per iscritto. La mancata presentazione del subentro è considerata come rinuncia al trasferimento della licenza o dell'autorizzazione con conseguente decadenza del titolo che deve essere, pertanto, restituito all'Ufficio comunale SUAP.

10. Il subentrante o, nel caso previsto per gli eredi minori, il sostituto devono presentare all'Ufficio comunale SUAP esclusivamente tramite il portale suap.regione.fvg.it, entro il termine di novanta giorni dalla data di accettazione, il subingresso e la dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del presente regolamento.

11. Nel caso di trasferimento della licenza e dell'autorizzazione per atto tra vivi o di acquisizione delle stesse nel caso previsto per morte il nuovo titolare deve iniziare il servizio entro due mesi dal trasferimento o dal rilascio del titolo, a pena di decadenza dello stesso. L'inizio dell'attività deve essere comunicata all'ufficio comunale SUAP con le stesse modalità previste dal comma precedente. Il termine di due mesi può essere prorogato solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio e a seguito del rilascio dell'autorizzazione alla proroga da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 4 – Collaborazione familiare e forme giuridiche

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di n.c.c. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari purché iscritti nel ruolo dei conducenti previsto dall'art. 7 della L. R. 27/1996, secondo quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile.

2. Ai fini della collaborazione familiare è richiesta la presentazione all'Ufficio comunale SUAP della seguente documentazione:

- a. dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'art. 14, comma 4, della L. R. 27/1996;
- b. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal collaboratore familiare ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti e dell'insussistenza di impedimenti soggettivi di cui all'art 2 del presente regolamento.

3. L'ufficio comunale SUAP, verificata la documentazione ed i requisiti, rilascia il nulla osta con apposito atto che costituisce parte integrante e sostanziale della licenza o dell'autorizzazione e deve essere allegato alla stessa. Il nulla osta, qualora si accertata la non conformità della collaborazione familiare ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile nonché la mancanza o il venir meno dei requisiti previsti, viene immediatamente revocato.

4. La verifica della sussistenza della collaborazione familiare viene accertata annualmente con le stesse modalità indicate nell'art. 3 commi 1 e 2 del presente regolamento.

5. Per quanto concerne il servizio taxi il collaboratore familiare ha l'obbligo di rispettare i turni e gli orari assegnati al titolare.

6. Ai sensi dell'art. 11 della L. R. 27/1996 e dell'art. 7 della Legge 21/1992 è consentito al titolare il conferimento della licenza del servizio taxi o dell'autorizzazione del servizio di n.c.c. ad uno degli organismi collettivi ivi previsti. Tale conferimento dà diritto all'organismo collettivo di esercitare una gestione economica collettiva dell'attività, fermo restando che in capo a tale organismo non viene rilasciato alcun titolo. In caso di recesso, decadenza o esclusione dall'organismo collettivo è possibile rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferitagli.

7. Ai fini del conferimento della licenza o dell'autorizzazione di cui al comma precedente è necessario presentare all'Ufficio comunale SUAP la seguente documentazione:

- a. comunicazione scritta, in carta semplice, del conferimento;
- b. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente gli estremi dell'atto di conferimento oppure fotocopia dell'atto stesso;
- c. dichiarazione relativa al possesso, da parte del conducente del veicolo, dei requisiti previsti dalla L. R. 27/1996.

Il nulla osta è rilasciato dall'Ufficio comunale SUAP entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione ed in seguito a verifica della stessa.

Nella licenza o autorizzazione intestata al titolare vengono riportati in calce la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento ovvero l'eventuale richiesta di recesso.

TITOLO III – CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 5 – Bando di concorso

1. L'assegnazione delle licenze per il servizio taxi e delle autorizzazioni per il servizio di n.c.c. avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami a singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo e che siano in possesso dei requisiti previsti dallo stesso art. 2, fino a copertura del numero di veicoli da adibire ad ogni singolo servizio previsti dall'art 7 del presente Regolamento.

2. Il concorso è indetto dal Responsabile del SUAP e pubblicato all'Albo pretorio online del Comune.

3. Qualora si verifichi una carenza del numero dei veicoli stabiliti dal presente Regolamento, si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria di durata non superiore a due anni dalla conclusione dell'ultimo concorso.

Art. 6 – Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di concorso deve prevedere:

- a. il numero delle licenze e delle autorizzazioni da rilasciare;
- b. i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;

- c. il termine entro il quale deve essere presentata la domanda di ammissione, le modalità di presentazione e gli eventuali documenti da produrre;
- d. l'indicazione di eventuali titoli valutabili o preferenziali in caso di parità di punteggio;
- e. la valutazione dei titoli;
- f. le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
- g. la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità;
- h. le materie d'esame;
- i. lo schema della domanda di ammissione al concorso.

TITOLO IV – VEICOLI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 7 – Numero dei veicoli

1. Il numero di veicoli da adibire ad ogni singolo servizio è stabilito, in rapporto proporzionale alla densità demografica ed alle esigenze prevedibili della popolazione locale, come segue:

- a. le autovetture da adibire al servizio di taxi sono in numero di 2, di cui 1 attrezzata anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità;
- b. le autovetture da adibire al servizio di n.c.c. sono in numero di 3, di cui 1 attrezzata anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità;
- c. le motocarrozzette da adibire al servizio di n.c.c. sono in numero di 0;
- d. i veicoli a trazione animale da adibire al servizio di n.c.c. sono in numero di 0.

2. Il numero dei veicoli da adibire ad ogni singolo servizio è modificato con deliberazione del Consiglio comunale previo parere obbligatorio ma non vincolante delle associazioni di categoria.

rt. 8 – Veicoli da adibire al servizio di taxi

1. I veicoli adibiti al servizio taxi devono essere collaudati secondo le vigenti normative statali ed essere riconosciuti idonei dalla Polizia Locale, la quale opera, prima dell'inizio del servizio e qualora ve ne sia la necessità, il controllo della permanenza dei requisiti dei veicoli.

2. I veicoli devono portare sul tetto un indicatore luminoso con la scritta "taxi" che deve essere acceso quando il mezzo è libero e spento quando lo stesso è occupato.

3. Il colore esterno della carrozzeria deve essere bianco, secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero dei Trasporti 19 novembre 1992. Sono ammesse, sulle fiancate del veicolo, scritte e/o stemmi identificativi dell'azienda che gestisce il servizio taxi.

4. Gli sportelli anteriori devono recare un contrassegno indicante il numero della licenza, il nome e lo stemma comunale, la scritta di colore nero "taxi – servizio pubblico", come stabilito dal Sindaco con apposita ordinanza.

5. Le autovetture di nuova immatricolazione devono essere di tipo euro 4 (con obbligo di filtro antiparticolato per le vetture diesel) o euro 5 e comunque sempre conformi alle vigenti normative.

6. All'interno dei veicoli devono essere esposti in modo visibile il tariffario deliberato dalla Giunta comunale sia sul montante posteriore destro sia sul cruscotto anteriore e il numero assegnato con

licenza sul montante posteriore sinistro mediante apposizione di una targhetta fornita dall'Amministrazione comunale.

7. I veicoli devono essere dotati, al loro interno, di un tassametro avente le caratteristiche descritte nell'art. 15 del presente regolamento.

Art. 9 – Veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente

1. I veicoli adibiti al servizio di n.c.c. devono essere collaudati secondo le vigenti normative statali e riconosciuti idonei dalla Polizia Locale, la quale opera, prima dell'inizio del servizio e qualora ve ne sia la necessità, il controllo dei requisiti dei veicoli o l'eventuale permanenza degli stessi.

2. I veicoli del servizio di n.c.c. devono presentare uno schema di colorazione diverso da quello previsto per le autovetture del servizio taxi.

3. I veicoli adibiti al servizio di n.c.c. devono essere dotati internamente di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

4. Sul lato destro del lunotto e sulla parte destra interna del parabrezza deve essere apposto un contrassegno recante il nome e lo stemma del Comune, la dicitura "Noleggio con conducente" e il numero di autorizzazione assegnato. Il contrassegno deve essere conforme al bozzetto depositato presso l'Ufficio comunale SUAP.

Art. 10 – Avaria dei veicoli

1. Qualora, per avaria del veicolo o per altre cause di forza maggiore, i servizi di taxi o di n.c.c. debbano essere interrotti, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato fino al verificarsi dell'evento.

2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore possibile danno o disagio.

Art. 11 – Mezzi di scorta e sostituzione dei veicoli

1. Nell'ambito organizzativo dei servizi taxi e di n.c.c. la Giunta comunale può definire un contingente di licenze ed autorizzazioni eccedente quello ordinario da utilizzare unicamente per esigenze di scorta in caso di fermo tecnico del veicolo.

2. La Giunta comunale stabilisce, contemporaneamente alle condizioni per la loro assegnazione, i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei veicoli di scorta prevedendo il temporaneo deposito presso l'Ufficio comunale SUAP del titolo relativo all'autovettura da sostituire.

3. Le vetture di scorta sono di proprietà di organismi economici o di categoria ovvero di organismi istituiti per il perseguimento di finalità di carattere sociale e da questi messe a disposizione dei titolari di licenza o di autorizzazione che ne facciano richiesta. Tali vetture, identificate con lettere alfabetiche, saranno abbinare a licenze o autorizzazioni non cedibili a terzi.

4. Qualora il titolare di licenza o autorizzazione decida di non avvalersi delle autovetture di scorta messe a disposizione, è consentito la sostituzione del veicolo fermo per riparazione, esclusivamente per la durata del fermo tecnico, con altro avente tutte le caratteristiche d'idoneità, di proprietà di

altro titolare di servizio analogo, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio comunale SUAP.

5. Nel caso in cui si renda necessaria, invece, la sostituzione del veicolo in via definitiva il titolare di licenza o di autorizzazione è tenuto a comunicarla all'Ufficio comunale SUAP, tramite il portale suap.regione.fvg.it, allegando l'originale della licenza o dell'autorizzazione e copia del certificato di conformità CEE o documentazione equipollente, rilasciato dalla concessionaria, riportante i dati identificativi del veicolo. I nuovi dati devono essere annotati sulla licenza o sull'autorizzazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

TITOLO V – MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 12 – Posteggi di stazionamento taxi.

1. Lo stazionamento dei veicoli adibiti al servizio taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree (posteggi) all'uopo predisposte dall'Amministrazione comunale previa acquisizione del parere delle associazioni di categoria. Spettano esclusivamente agli Uffici comunali competenti l'allestimento e la manutenzione dei posteggi ai sensi degli artt. 6, 7 e 37 del D. Lgs. 285/1992.

2. È facoltà dell'Amministrazione comunale l'interdizione dei suddetti posteggi quando lo ritenga necessario, nonché l'eventuale spostamento degli stessi in altra area per motivi di interesse pubblico. Nel caso in cui si renda indispensabile uno spostamento solo temporaneo esso può prescindere dal parere delle associazioni di categoria.

3. I tassisti devono sostare nei posteggi secondo l'ordine di arrivo e la partenza per effettuare il servizio avviene nello stesso ordine. È tuttavia facoltà dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi indipendentemente dall'ordine di arrivo. L'ordine di arrivo è prescindibile anche in caso di chiamata specifica via radio.

4. I veicoli taxi possono sostare in prossimità di luoghi di pubblico spettacolo o di divertimento senza intralciare la viabilità e mettendosi in fila in ordine di arrivo soltanto da un'ora prima della fine dello spettacolo o della riunione.

5. È consentito caricare l'utente fuori dai posteggi di stazionamento, con richiesta a vista, durante la corsa quando il taxi è libero o in caso di chiamata via radio per immediata prestazione.

Art. 13 – Richiesta del servizio taxi, orari e turni

1. Il servizio taxi è regolato da turni e orari stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza. Spetta all'Ufficio Polizia Locale il controllo della rispondenza dei turni e degli orari di servizio alle esigenze dell'utenza nonché dell'organizzazione dello stesso. Rimane comunque obbligatorio il rispetto dei seguenti principi: tra la fine di un turno e l'inizio di un altro il riposo deve essere di almeno otto ore consecutive e deve essere garantito un giorno di riposo settimanale a scelta del conducente.

2. I tassisti sono tenuti ad esporre, in maniera visibile all'interno della vettura, una scheda ove sono riportati i turni e gli orari stabiliti con ordinanza del Sindaco.

3. Per motivi di salute o gravi situazioni familiari possono essere concessi turni speciali, dietro richiesta comprovata con apposita certificazione.
4. Gli organismi economici di categoria possono definire diverse modalità di effettuazione del servizio in caso di emergenza dovuta a neve, calamità naturali, eventi gravi ed imprevedibili. Le condizioni e le modalità di attivazione del servizio di emergenza sono oggetto di apposito accordo e possono consistere in particolare nel prolungamento dell'orario e/o nella riduzione del turno di riposo. La scelta fra queste modalità da parte dei tassisti è facoltativa, fermo restando comunque che, qualora l'emergenza possa essere affrontata dall'Ufficio comunale competente, spetterà a quest'ultimo la scelta del tipo di emergenza da attivare.
5. In conformità a quanto disposto dall'art. 87, commi 1, 6 e 7, del D. Lgs. 285/1992 con gli autoveicoli adibiti al servizio taxi è vietato esercitare servizi ad itinerari fissi con tariffe ed orari prestabiliti, anche se sugli stessi itinerari non esistono autoservizi di linea.

Art. 14 – Tariffe del servizio taxi

1. Le tariffe del servizio taxi, a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano, nonché i relativi supplementi, sono stabiliti dalla Giunta comunale previo parere espresso dalle associazioni di categoria in relazione ai costi di esercizio quali la remunerazione dell'attività lavorativa degli addetti, le spese assicurative, di trazione, di manutenzione e di ammortamento, nonché sulla base di eventuali disposizioni regionali emanate in materia.
2. Il corrispettivo del servizio taxi, effettuato a richiesta del trasportato o dei trasportati, è calcolato mediante un tassametro omologato sulla base delle tariffe stabilite dalla Giunta comunale. Le tariffe sono sottoposte ad adeguamento annuale automatico secondo i criteri previsti dalla Giunta Regionale in relazione al servizio di trasporto pubblico locale in misura non inferiore al 120% del tasso di inflazione medio annuo annunciato dall'ISTAT per il settore trasporti.
3. I componenti della tariffa del servizio taxi sono i seguenti:
 - a. tariffa multipla per il servizio urbano;
 - b. base chilometrica per il servizio extraurbano (pari a 100 metri di percorso o 60 secondi di fermata);
 - c. tariffa minima esclusi i supplementi (comprendente 100 metri di percorso o 60 secondi di fermata);
 - d. sosta oraria;
 - e. supplemento corsa festiva;
 - f. supplemento corsa notturna (dalle ore 22.00 alle ore 6.00)
 - g. supplemento bagagli (per ogni bagaglio avente misura eccedente cm. 50 in almeno una dimensione);
 - h. supplemento per animali (il trasporto dei cani per non vedenti è gratuito);
 - i. il pedaggio autostradale è a carico dell'utente.

Art. 15 – Tassametro per il servizio taxi

1. I veicoli adibiti a servizio taxi sono muniti di tassametro omologato attraverso la cui lettura è deducibile il corrispettivo da pagare.

2. Ogni eventuale supplemento tariffario è portato a conoscenza dell'utente mediante l'esposizione delle tariffe fornite dall'Amministrazione comunale.
3. Il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche:
 - a. funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano;
 - b. essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana (con ritorno a vuoto) non consenta l'inserimento di altre tariffe;
 - c. indicare l'esatto importo in euro;
 - d. essere collocato internamente alla vettura in modo che l'autista e l'utente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute;
 - e. deve essere messo in funzione:
 - i. nel momento in cui il tassista riceve la chiamata in servizio via radio, in caso di chiamata pervenuta mediante radiotaxi. In tal caso il servizio va garantito dal veicolo più prossimo al luogo della chiamata;
 - ii. alla partenza dal posteggio in seguito a chiamata ricevuta alla colonnina telefonica ivi posta;
 - iii. nel momento in cui avviene la richiesta a vista direttamente dall'utente al conducente.
 - f. indicare eventuali supplementi tariffari.
4. Il tassametro è sottoposto ai controlli da parte dell'Ufficio di Polizia Locale per la verifica della sussistenza delle caratteristiche tecniche e del posizionamento di cui al comma precedente e della corretta taratura tariffaria. A seguito della verifica il tassametro viene sottoposto a piombatura.
5. Non possono essere tenuti in funzione i tassametri guasti ed imperfetti.
6. In caso di avaria del tassametro il tassista deve informare immediatamente l'utente e condurlo a destinazione solo su sua espressa richiesta e riscuotendo l'importo in base all'approssimativo percorso chilometrico effettuato e alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.
7. Il tassista è tenuto a dare comunicazione all'Ufficio di Polizia Locale di eventuali sopraggiunte necessità di spiombatura del tassametro. In tal caso si provvederà nuovamente ai sensi del comma 4 del presente articolo.

Art. 16– Posteggi di stazionamento noleggio con conducente

1. Lo stazionamento delle autovetture adibite al servizio di n.c.c. avviene esclusivamente all'interno delle rispettive autorimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utente.
2. Il Sindaco individua le aree pubbliche in cui possono sostare i veicoli immatricolati per il servizio di n.c.c. qualora nel Comune non sia esercitato il servizio di taxi.
3. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio con conducente devono avvenire alla rimessa situata nel Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri Comuni.

Art. 17 – Tariffe del servizio di noleggio con conducente

1. Le tariffe del servizio di n.c.c. sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti minimo e massimo stabiliti dall'Amministrazione comunale, con Delibera di Giunta, previo parere delle associazioni di categoria che si esprime sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto ministeriale 20 aprile 1993.
2. Le tariffe e le condizioni di trasporto deliberate dall'autorità competente devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno dell'autovettura in lingua italiana. La parte del tariffario espressa in lettere deve essere tradotta anche nelle lingue inglese, francese e tedesco.

Art. 18 – Ferie, assenze e aspettative

1. Secondo quanto disposto dall'art. 14, comma 1, della L. R. 27/1996 ogni titolare di licenza o di autorizzazione ha diritto annualmente a cinquanta giorni di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati.
2. Ogni qualvolta il titolare intenda usufruire di un periodo di ferie deve darne comunicazione scritta all'Ufficio comunale SUAP. Nel caso in cui il periodo di ferie ecceda la durata di quindici giorni continuativi, l'interessato deve darne comunicazione all'Ufficio almeno quindici giorni prima dell'inizio.

Art. 19 – Richiesta del servizio di noleggio con conducente, orari e turni qualora presti servizio di piazza

1. I conducenti del servizio di n.c.c., qualora effettuino prestazione di piazza, sono tenuti ad osservare orari, turni e ordini di partenza stabiliti con ordinanza sindacale. Spetta all'Ufficio di Polizia Locale il controllo sull'osservanza delle disposizioni in merito all'organizzazione del servizio.

Art. 20 – Trasporto di soggetti portatori di handicap

1. I servizi di taxi e di n.c.c. sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle licenze e delle autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso agli autoveicoli.
2. Il trasporto delle carrozzine per disabili e dei cani per non vedenti, su veicoli a ciò predisposti, è gratuito.
3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono riportare sulla relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 503/1996 (Regolamento per eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).

Art. 21 – Obblighi generali dei conducenti

1. I conducenti di veicoli adibiti ai servizi di taxi e di n.c.c. hanno l'obbligo di:
 - a. mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - b. seguire, salvo specifica diversa richiesta dell'utente, il percorso più economico per recarsi a destinazione;
 - c. caricare e saldamente assicurare i bagagli dell'utente, a condizione che il trasporto degli stessi non deteriori lo stato del mezzo;
 - d. entrare con i veicoli su richiesta dell'utente anche in strade private delimitate da cancelli a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano palesemente pericolose e/o in contrasto con il Codice della Strada;
 - e. applicare sull'autovettura i contrassegni distintivi di riconoscimento;
 - f. compiere servizi ordinati da agenti e funzionari delle Forze Pubbliche per motivi che coinvolgono l'interesse pubblico (ad es. soccorso, pubblica sicurezza);
 - g. conservare nell'autovettura, sempre aggiornati, i documenti di circolazione e guida nonché la licenza o l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari delle Forze Pubbliche;
 - h. avere, durante il servizio, un abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato ed essere sempre curati nella persona;
 - i. tenere un comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di licenza o di autorizzazione;
 - j. depositare presso l'Ufficio di Polizia Locale ed entro le 24 ore successive al termine del servizio qualsiasi oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere ad immediata restituzione;
 - k. trasportare gli animali di proprietà dei passeggeri nei termini previsti dall'art. 169, comma 6, del D. Lgs. 285/1992 e trasportare gratuitamente i cani accompagnatori dei non vedenti;
 - l. comunicare il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta al Comune;
 - m. comunicare eventuali notificazioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente di guida o ritiri della carta di circolazione, entro le 24 ore successive alla ricezione delle stesse;
 - n. dare immediata comunicazione all'Ufficio di Polizia Locale in caso di sinistro;
 - o. rispettare le norme di servizio disposte dall'Amministrazione comunale, gli ordini e le istruzioni impartite dalla vigilanza urbana, nonché tutte le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti in materia.

Art. 22 – Obblighi specifici per l'esercente del servizio taxi

1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 21, l'esercente del servizio taxi ha l'obbligo di:
 - a. aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona purchè il numero dei richiedenti non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche di omologazione del veicolo oppure quest'ultimo non sia già impegnato o in procinto di terminare il servizio, il che deve risultare da apposita segnalazione di "fuori servizio";
 - b. prelevare l'utente ovvero iniziare il servizio all'interno del territorio comunale, per qualunque destinazione;
 - c. avere il segnale "taxi" illuminato nelle ore notturne, quando il veicolo si trova fuori dalle piazzole di sosta ed è disponibile;

- d. essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti alla sosta, a disposizione del pubblico in prossimità del proprio veicolo e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
- e. richiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate dall'Amministrazione comunale, dando dei medesimi preventiva comunicazione all'utente e fornendo i chiarimenti richiesti;
- f. rispettare i turni e gli orari di servizio;
- g. avere cura che il tassametro sia funzionante e che presenti la tariffa vigente.

Art. 23 – Obblighi specifici per l'esercente del servizio di noleggio con conducente

1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 21, l'esercente del servizio di n.c.c. ha l'obbligo di:
 - a. rispettare i termini definiti con l'utente per la prestazione (luogo e ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
 - b. comunicare entro quindici giorni l'eventuale cambio di indirizzo della rimessa all'Ufficio comunale SUAP, facendone curare la relativa annotazione sull'autorizzazione;
 - c. riportare il veicolo nella rimessa a conclusione di ogni singola prestazione;
 - d. controllare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
 - e. curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore all'Ufficio comunale SUAP ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo.

Art. 24 – Diritti per i conducenti di taxi e di autovetture in servizio di noleggio con conducente

1. I conducenti di taxi e di veicoli adibiti al servizio di n.c.c. durante l'espletamento del servizio hanno diritto di richiedere all'utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito.
2. Rifiutare il trasporto di animali fatto salvo quanto disposto dall'art. 21, comma 1, lett. K), del presente regolamento.
3. In particolare il tassista ha il diritto di:
 - a. rifiutare la corsa all'utente che non si presenti in stato di decenza o decoro, ovvero che si trovi in evidente stato di alterazione;
 - b. rifiutare la corsa a persona riconosciuta che, in occasione di precedenti servizi, abbia recato danno all'autovettura o sia risultato insolvente;
 - c. ottenere, in caso di attesa richiesta dall'utente, il corrispettivo della corsa indicata dal tassametro in quel momento.
4. L'avvalersi dei diritti di cui al precedente comma comporta motivata nota informativa indirizzata all'Ufficio comunale SUAP.

Art. 25 – Divieti per i conducenti di taxi e di autovetture in servizio di noleggio con conducente

1. È fatto divieto ai conducenti di taxi e di autovetture in servizio di n.c.c. di:

- a. fermare l'autovettura e interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero nei casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- b. fumare o mangiare durante la corsa;
- c. chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati, ovvero pattuiti nel caso di n.c.c.;
- d. togliere ovvero occultare i segni di riconoscimento del mezzo di trasporto;
- e. esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme vigenti o contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- f. usare verso gli utenti e i colleghi modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato;
- g. trasportare animali di loro proprietà;
- h. consentire la conduzione del veicolo a persone estranee anche se munite di patente idonea.

Art. 26 – Divieti specifici per l'esercente il servizio taxi

1. Oltre ai divieti previsti dal precedente art. 25, al conducente di taxi è fatto divieto di:
 - a. mangiare durante la sosta all'interno dell'autovettura;
 - b. far salire sul mezzo, durante la sosta nella piazzola, persone estranee per intrattenimento,
 - c. effettuare il trasporto di passeggeri con il segnale di vettura "libera";
 - d. provvedere alla pulizia, riparazione o manutenzione dell'autovettura nelle piazzole di sosta, salvo cause di forza maggiore;
 - e. accettare prenotazioni per lo svolgimento di un servizio da compiersi in tempi differiti,
 - f. sollecitare l'utilizzo della propria autovettura da parte degli utenti, fatta salva loro esplicita richiesta;
 - g. iniziare il servizio nel territorio di altro Comune;
 - h. adibire l'autovettura a vendita ambulante di merci, al trasporto di sostanze pericolose o di masserizia ingombrante, o comunque effettuare, nelle piazzole di sosta o in corsa, attività estranee al servizio.

Art. 27 – Divieti specifici per l'esercente il servizio di noleggio con conducente

1. Oltre ai divieti di cui all'art. 25 del presente regolamento, al conducente del servizio di n.c.c. è fatto divieto di stazionare sul suolo pubblico ovvero in luoghi non specificamente autorizzati, come già previsto dall'art. 16 del presente regolamento.

TITOLO VI – ILLECITI E SANZIONI

Art. 28 – Sanzioni

1. Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, nel Codice Penale o in altre leggi speciali sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 della L. R. 4/2003 e della L. R. 1/1984 con una sanzione da 100,00 a 1.000,00 euro.
2. L'esercizio dell'attività senza licenza o autorizzazione è punita con una sanzione da 1.000,00 a 3.000,00 euro

Art. 29 – Diffida

1. È soggetto a diffida da parte dell'Amministrazione comunale il titolare di licenza taxi o di autorizzazione di n.c.c. che sia incorso per la seconda volta, nell'arco di un anno dalla commissione della prima violazione, in altre sanzioni oppure abbia tenuto uno dei seguenti comportamenti:

- a. non detenere nel veicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b. non esercitare con regolarità il servizio;
- c. non mantenere il veicolo in condizioni di decoro;
- d. non tenere un abbigliamento decoroso nello svolgimento del servizio e non essere curato nella persona;
- e. per il servizio taxi procurarsi il servizio nel territorio di altri Comuni;
- f. interrompere il servizio e/o deviare di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- g. per il servizio di n.c.c. variare l'indirizzo della rimessa nell'ambito del territorio comunale senza darne la prescritta comunicazione.

Art. 30– Sospensione della licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente

1. La licenza e l'autorizzazione possono essere temporaneamente sospese dall'Amministrazione comunale nei seguenti casi, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva:

- a. utilizzo di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- b. prestazione del servizio con tassametro manomesso;
- c. violazione dell'art. 25, lettera c) ossia chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati, ovvero pattuiti nel caso di n.c.c.;
- d. violazione dell'art. 25, lettera f) ossia usare verso gli utenti e i colleghi modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato, qualora ciò dia luogo ad alterchi che sfocino in vie di fatto;
- e. sostituzione abusiva di altri nel servizio;
- f. mancata applicazione delle tariffe in vigore;
- g. falsa testimonianza nell'ambito di un procedimento disciplinare promosso a carico di un altro operatore del servizio.

2. Verificatosi uno dei casi di cui al precedente comma, il Comune notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle memorie difensive.

3. Il Comune, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le sanzioni da comminare all'autore della violazione.

4. La sospensione della licenza o dell'autorizzazione è irrogata per un massimo di mesi 1, quando il titolare sia incorso nel secondo provvedimento di diffida di cui all'art. 29 nell'arco di due anni.

5. A seguito del provvedimento di sospensione della licenza o dell'autorizzazione, i titoli abilitativi devono essere riconsegnati all'Ufficio comunale SUAP, che dispone il fermo del veicolo, con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione.

6. Il Responsabile del servizio SUAP comunica alla Motorizzazione Civile territorialmente competente l'avvenuta sospensione o revoca della licenza o dell'autorizzazione.

7. Contro il provvedimento di sospensione o di revoca l'interessato può presentare ricorso nelle forme di legge.

8. In tutti i casi di sospensione o di revoca della licenza o dell'autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, così come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

Art. 31 – Sospensione cautelare del servizio

1. E' facoltà del Sindaco sospendere dal servizio il titolare di licenza taxi o di autorizzazione n.c.c. e/o i legittimi sostituti qualora siano soggetti a procedimento penale per reati di particolare gravità

Art. 32– Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

1. Il Sindaco dichiara la decadenza della licenza taxi o dell'autorizzazione n.c.c. nei seguenti casi:
- a) Per mancato inizio del servizio nei termini di due mesi dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo.
 - b) Per morte del titolare, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nel termine di un anno dal decesso del titolare.

Art. 33 – Revoca della licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente

1. Il Sindaco dispone la decadenza della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
- a. esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
 - b. alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni, salvo i casi di forza maggiore;
 - c. mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a tre mesi;
 - d. quando in capo al titolare della licenza o dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti previsti dalla L. R. 27/1996 e dal presente regolamento;
 - e. a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi cinque anni ai sensi dell'art. 30 del presente regolamento;
 - f. quando in capo al titolare si configuri un impedimento soggettivo di cui all'art. 2 del presente regolamento;
 - g. qualora la licenza o l'autorizzazione siano state cedute in violazione delle norme sulla trasferibilità contenute nell'art 3 del presente regolamento.
 - h. mancata disponibilità di una rimessa sul territorio comunale.
2. La revoca e la decadenza vengono comunicate alla Motorizzazione Civile territorialmente competente e alla Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli, istituita presso la sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per l'adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione al ruolo dei conducenti.

3. In tutti i casi di decadenza o revoca della licenza o dell'autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, così come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

Art. 34 – Reclami dell'utenza

1. Gli utenti possono segnalare eventuali reclami circa il servizio prestato, utilizzando appositi moduli predisposti dall'Ufficio comunale SUAP.
2. Il modulo di reclamo va consegnato all'Ufficio comunale Protocollo secondo una delle seguenti modalità: a mano, servizio postale, e-mail, posta elettronica certificata (pec).
3. Copia dei moduli, convalidata dall'Ufficio comunale SUAP e contenente il numero del titolo abilitativo, è consegnata al titolare della licenza o dell'autorizzazione che deve conservarli a bordo di ciascuna autovettura e presso la sede o la rimessa.
4. Il Responsabile del servizio entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare della licenza o dell'autorizzazione interessato, provvede se del caso all'applicazione delle sanzioni previste, dandone altresì comunicazione scritta al reclamante.

Art. 35– Altre disposizioni

1. Ai fini del controllo previsto dall'art. 2, comma 2 e 3, del Decreto Ministeriale 29 marzo 1994 recante “Modalità di applicazione dell'aliquota ridotta di accisa sui carburanti consumati per l'azionamento delle autovetture pubbliche da piazza”, è fatto obbligo ai tassisti e agli esercenti di n.c.c. di presentare per iscritto all'Ufficio comunale SUAP i giorni di effettivo servizio prestato e le eventuali assenze.
2. In caso di mancato adempimento della disposizione di cui al comma precedente, il Responsabile del servizio non sottoporrà il visto all'istanza di cui all'art. 2, comma 1, del D. M. 29 marzo 1994.
3. Nel caso in cui si renda necessario sostituire il veicolo adibito al servizio taxi o n.c.c. il titolare di licenza/autorizzazione è tenuto a comunicarne la sostituzione, allegando l'originale della licenza/autorizzazione e copia del certificato di conformità CEE o documentazione equipollente, rilasciato dalla concessionaria, riportante i dati identificativi del veicolo.

Art. 36– Norme finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e di regolamento applicabili alla materia.
2. Eventuali modifiche allo schema-tipo di regolamento comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea approvate dalla Giunta regionale sono recepite dall'Amministrazione comunale entro centottanta giorni dalla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione..

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità pag. 1

TITOLO II – LICENZE ED AUTORIZZAZIONI

Art.2 – Modalità di rilascio, requisiti ed impedimenti per il rilascio. pag. 1

Art. 3 – Validità e trasferibilità pag. 3

Art. 4 – Collaborazione familiare e forme giuridiche pag. 4

TITOLO III – CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 5 – Bando di concorso pag. 5

Art. 6 – Contenuti del bando di concorso pag. 5

TITOLO IV – VEICOLI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 7 – Numero dei veicoli pag. 6

Art. 8 – Veicoli da adibire al servizio di taxi pag. 6

Art. 9 – Veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente pag. 7

Art. 10 – Avaria dei veicoli pag. 7

Art. 11 – Mezzi di scorta e sostituzione dei veicoli pag. 7

TITOLO V – MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 12 – Posteggi di stazionamento taxi pag. 8

Art. 13 – Richiesta del servizio taxi, orari e turni pag. 8

Art. 14 – Tariffe del servizio taxi pag. 9

Art. 15 – Tassametro per il servizio taxi pag. 9

Art. 16 - Posteggi di stazionamento noleggio con conducente pag. 10

Art. 17 – Tariffe del servizio di noleggio con conducente pag. 11

Art. 18 – Ferie, assenze e aspettative pag. 11

Art. 19 – Richiesta del servizio di noleggio con conducente,
orari e turni qualora presti servizio di piazza pag. 11

Art. 20 – Trasporto di soggetti portatori di handicap pag. 11

Art. 21 – Obblighi generali dei conducenti pag. 12

Art. 22 – Obblighi specifici per l’ esercente del servizio taxi pag. 12

Art. 23 – Obblighi specifici per l’ esercente del servizio di noleggio
con conducente pag. 13

Art. 24 – Diritti per i conducenti di taxi e di autovetture in servizio
di noleggio con conducente pag. 13

Art. 25 – Divieti per i conducenti di taxi e di autovetture in servizio
di noleggio con conducente pag. 13

Art. 26 – Divieti specifici per l’ esercente il servizio taxi pag. 14

Art. 27 – Divieti specifici per l’ esercente il servizio di noleggio con conducente	pag. 14
--	----------------

TITOLO VI – ILLECITI E SANZIONI

Art. 28 – Sanzioni	pag. 14
Art. 29 – Diffida	pag. 15
Art. 30– Sospensione della licenza di taxi o dell’ autorizzazione di noleggio con conducente	pag. 15
Art. 31 – Sospensione cautelare del servizio	pag. 16
Art. 32– Decadenza della licenza e dell’ autorizzazione	pag. 16
Art. 33 – Revoca della licenza di taxi o dell’ autorizzazione di noleggio con conducente	pag. 16
Art. 34 – Reclami dell’ utenza	pag. 17
Art. 35– Altre disposizioni	pag. 17
Art. 36– Norme finali e transitorie	pag. 17